



Tutto quello che c'è da sapere per il pensionamento dall'1 settembre **2022**

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI



PENSIONE DI VECCHIAIA: CESSAZIONE VOLONTARIA

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2022		



Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2022	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022		

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

PENSIONE ANTICIPATA: CESSAZIONE VOLONTARIA

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
		Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi

Art. 15. Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

PENSIONE OPZIONE DONNA (VOLONTARIA)

PENSIONE QUOTA 100 (VOLONTARIA)



OGGETTO: D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l’Inps, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2022 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella.



DOMANDE DI CESSAZIONE

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **31 ottobre 2021** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico viene effettuato dalle competenti sedi territoriali dell'INPS.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo

Il termine del **31 ottobre 2021** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di **due istanze Polis** che saranno attive contemporaneamente: **la prima** conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;*

la seconda conterrà, esclusivamente:



- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

- ... e mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021
- maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021 e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico

Attenzione!!!

Dichiarazioni domanda:

- la volontà di interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito.
- la volontà di non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito.

La possibilità DI ACCEDERE ALLE RICHIESTE DI
PENSIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA polis..
È data da DECRETO...

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2022

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al **28 febbraio 2022** dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Presentazione delle Istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del **31 ottobre 2021**.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al **31 ottobre 2021**.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2020 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 01 settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.


L'IMPORTO DELLA PENSIONE E L'ETA'

Nell'ipotesi di un docente di scuola media che ha 38 anni di contributi, si trova nella classe stipendiale 28 dal 2015 (**stipendio mensile netto di 1.959 euro**) e va in pensione a settembre 2020; in rapporto all'età, si ha:

Età del docente ad agosto 2020	Pensione mensile
62 anni	1.690 euro
63 anni	1.715 euro
64 anni	1.740 euro
65 anni	1.765 euro
66 anni	1.790 euro
67 anni	1.815 euro



L'IMPORTO DELLA PENSIONE E L'ETA'



In rapporto all'età la differenza è di circa 25 euro netti al mese per ogni anno di età.

LA PENSIONE: ETA' E ANZIANITA'

Se lo stesso docente rimanesse in servizio, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35 (da gennaio 2022), la pensione negli anni successivi sarebbe:



Anno	Età	Anzianità	Stipendio	Pensione
2020	62 anni	38 anni	Classe 28	1.690 euro
2021	63 anni	39 anni	Classe 28	1.750 euro
2022	64 anni	40 anni	Classe 35	1.840 euro
2023	65 anni	41 anni	Classe 35	1.900 euro
2024	66 anni	42 anni	Classe 35	1.970 euro
2025	67 anni	43 anni	Classe 35	2.030 euro
2026	68 anni	44 anni	Classe 35	2.110 euro

PAGAMENTO BUONUSCITA (TFS-TFR)

Il pagamento dell'**indennità di buonuscita** (TFS o TFR) avviene nei seguenti termini:

- 1. PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA:** prima rata (50.000 euro lordi) dopo 12 mesi dalla cessazione.
- 2. PER LA PENSIONE ANTICIPATA:** Prima rata (50.000 euro lordi) dopo 24 mesi dalla cessazione.
- 3. PER LA PENSIONE QUOTA 100 E OPZIONE DONNA:** Il pagamento viene **congelato** fino a quando il pensionato non ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, i termini per il pagamento decorrono da quando il pensionato avrà compiuto **67 anni**.



ANTICIPO BUONUSCITA

Il pensionato può chiedere subito un anticipo bancario fino a **45.000 euro**, beneficiando di un credito d'imposta per gli interessi pagati.



Sull'indennità di buonuscita, se la cessazione è **anteriore al 1/1/2019** e a decorrere da tale data, l'**aliquota IRPEF viene ridotta** dell'1,5%, per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione, e del 3,0% per quelle corrisposte decorsi 24 mesi.

Piccolo Consiglio

DOMANDE DI PENSIONE

Contestualmente alla richiesta in POLIS...